

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0085/2002

20 marzo 2002

*

RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma d'azione finalizzato alla cooperazione amministrativa nei settori delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione (Programma ARGO)
(COM(2001) 567 – C5-0553/2001 – 2001/0230(CNS))

Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Arie M. Oostlander

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE	4
PROPOSTA LEGISLATIVA	6
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA	24
MOTIVAZIONE	25
OPINIONE DELLA MINORANZA	27
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI.....	28
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI.....	36

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 7 novembre 2001 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del trattato CE, sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma d'azione finalizzato alla cooperazione amministrativa nei settori delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione (Programma ARGO) (COM(2001) 567 - 2001/0230 (CNS)).

Nella seduta del 12 novembre 2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per i bilanci e alla commissione giuridica e per il mercato interno (C5-0553/2001).

Nella seduta del 13 dicembre 2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito la proposta, per parere, anche alla commissione per le petizioni.

Nella riunione del 21 novembre 2001 la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni HA nominato relatore Arie M. Oostlander.

Nelle riunioni del 21 gennaio 2002, 20 febbraio 2002 e 19 marzo 2002 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 35 voti favorevoli, 3 contrari e 4 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Ana Palacio Vallelersundi (presidente), Robert J.E. Evans, Lousewies van der Laan e Giacomo Santini (vicepresidenti), Arie M. Oostlander (relatore), Maria Berger (in sostituzione di Ozan Ceyhun), Hans Blokland (in sostituzione di Ole Krarup, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Christian Ulrik von Boetticher, Mario Borghezio, Mogens N.J. Camre (in sostituzione di Niall Andrews), Marco Cappato (in sostituzione di Maurizio Turco), Michael Cashman, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Gérard M.J. Deprez, Giuseppe Di Lello Finuoli, Evelyne Gebhardt (in sostituzione di Gerhard Schmid), Marie-Thérèse Hermange (in sostituzione di Thierry Cornillet), Jorge Salvador Hernández Mollar, Pierre Jonckheer, Anna Karamanou (in sostituzione di Carmen Cerdeira Morterero), Margot Keßler, Timothy Kirkhope, Eva Klamt, Jean Lambert (in sostituzione di Alima Boumediene-Thiery), Baroness Sarah Ludford, Lucio Manisco (in sostituzione di Fodé Sylla), Luís Marinho (in sostituzione di Sérgio Sousa Pinto), William Francis Newton Dunn, Elena Ornella Paciotti, Paolo Pastorelli (in sostituzione di Lord Bethell), Hubert Pirker, Martine Roure, Heide Rühle, Olle Schmidt (in sostituzione di Francesco Rutelli), Ilka Schröder, Patsy Sörensen, The Earl of Stockton (in sostituzione di Mary Elizabeth Banotti), Joke Swiebel, Anna Terrón i Cusí, Christos Zacharakis (in sostituzione di Giuseppe Brienza) e Olga Zrihen Zaari (in sostituzione di Adeline Hazan).

I pareri della commissione per i bilanci e della commissione per le petizioni sono allegati; la commissione giuridica e per il mercato interno ha deciso il 27 novembre 2001 di non esprimere parere.

La relazione è stata depositata il 20 marzo 2002.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

PROPOSTA LEGISLATIVA

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma d'azione finalizzato alla cooperazione amministrativa nei settori delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione (Programma ARGO) (COM(2001) 567 – C5-0553/2001 – 2001/0230(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando –1 (nuovo)

(-1) Il Parlamento europeo, nella risoluzione su una politica comune in materia d'immigrazione, ha invitato la Commissione e il Consiglio a istituire un quadro normativo uniforme a livello europeo per quanto riguarda le condizioni che disciplinano l'ingresso e il soggiorno dei lavoratori migranti, un regime coerente per il rilascio dei visti, un sistema graduale di permessi di soggiorno per i lavoratori migranti e le condizioni per la libera circolazione di cittadini dei paesi terzi all'interno dell'Unione.

Motivazione

Nella risoluzione adottata il 3 ottobre 2001 (A5-0305/2001) il Parlamento europeo ha invitato la Commissione e il Consiglio a presentare un quadro normativo coerente come base di una politica comune in materia d'immigrazione.

Emendamento 2
Considerando 1

(1) La cooperazione amministrativa tra gli

(1) La cooperazione amministrativa tra gli

¹ GU C 25 del 29.1.2002, pag. 526.

Stati membri nei settori trattati dagli articoli 62 e 63 del trattato che istituisce la Comunità europea **rientra nell'**obiettivo della Comunità di realizzare progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Stati membri nei settori trattati dagli articoli 62 e 63 del trattato che istituisce la Comunità europea **è alla base della componente comunitaria dell'**obiettivo della Comunità di realizzare progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Motivazione

Gli articoli 62 e 63 fanno parte del titolo IV del trattato CE e, in tale contesto, è dunque appropriato sottolineare la dimensione comunitaria.

Emendamento 3 Considerando 3

(3) In conformità delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'aggiornamento semestrale del Quadro di controllo per l'esame dei progressi compiuti nella creazione di uno spazio di "libertà, sicurezza e giustizia" nell'Unione europea la Commissione ha definito un programma legislativo ambizioso che dovrebbe dare origine ad un nuovo *corpus* di norme comunitarie nel settore della giustizia e degli affari interni, che dovrà essere attuato dagli Stati membri.

(3) In conformità delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'aggiornamento semestrale del Quadro di controllo per l'esame dei progressi compiuti nella creazione di uno spazio di "libertà, sicurezza e giustizia" nell'Unione europea la Commissione ha definito un programma legislativo ambizioso che dovrebbe dare origine ad un nuovo *corpus* di norme comunitarie nel settore della giustizia e degli affari interni, che dovrà essere attuato **principalmente** dagli **stessi** Stati membri.

Motivazione

Tale formulazione fa spazio anche alle istituzioni comunitarie.

Emendamento 4
Considerando 3 bis (nuovo)

3 bis. La comunitarizzazione della responsabilità dell'UE per quanto concerne il controllo alle frontiere esterne del suo territorio, sarà tanto più necessaria dal momento che durante il periodo di applicazione del programma ARGO si realizzerà un sensibile ampliamento dell'Unione.

ARGO può essere soltanto considerato quindi un modesto precursore di azioni di più ampia portata.

Motivazione

È chiaro che la Comunità avrà in futuro una responsabilità molto ampia per quanto attiene al controllo delle sue frontiere esterne dal momento che i paesi candidati non potranno assumerla da parte loro. Tale considerando intende sensibilizzare l'UE e gli Stati membri sull'urgenza del problema.

Emendamento 5
Considerando 4

(4) *È* possibile conseguire una maggiore uniformità nelle prassi adottate negli Stati membri per dare attuazione al diritto comunitario rafforzando la cooperazione e la collaborazione tra le amministrazioni nazionali *e tra gli Stati membri e la* Commissione.

(4) ***Non è*** possibile conseguire una maggiore uniformità nelle prassi adottate negli Stati membri per dare attuazione al diritto comunitario ***unicamente*** rafforzando la cooperazione e la collaborazione tra le amministrazioni nazionali, ***ma anche attraverso un'assistenza da parte della*** Commissione ***in quanto custode dell'interesse comunitario.***

Motivazione

Il testo originario è in contrasto con il considerando 5 e con la motivazione della proposta della Commissione. È opportuna pertanto una correzione.

Emendamento 6
Considerando 5

(5) ***Qualsiasi amministrazione che agisca individualmente non potrebbe conseguire i risultati auspicati.*** Si rende pertanto necessaria una cornice legislativa comunitaria al fine di migliorare la comprensione reciproca tra le amministrazioni nazionali competenti *ed* i loro metodi di attuazione della normativa comunitaria in materia, nonché di definire i settori prioritari della richiesta cooperazione amministrativa.

(5) Si rende pertanto necessaria una cornice legislativa comunitaria al fine di migliorare la comprensione reciproca tra le amministrazioni nazionali competenti, i loro metodi di attuazione della normativa comunitaria in materia ***e la misura in cui la politica comunitaria vi si riflette,*** nonché di definire i settori prioritari della richiesta cooperazione amministrativa.

Motivazione

Cfr. anche motivazione del considerando 4. La politica deve anche restare coerente. Da qui la dimensione comunitaria.

Emendamento 7
Considerando 7

(7) L'attuazione di un programma d'azione comunitario costituisce uno dei mezzi più efficaci per raggiungere tali obiettivi e fornirà alla Commissione una base per valutare *se* la creazione di un istituto comune per la formazione possa ***costituire uno strumento idoneo*** a migliorare la formazione in materia di diritto comunitario impartita ai funzionari degli

(7) L'attuazione di un programma d'azione comunitario costituisce uno dei mezzi più efficaci per raggiungere tali obiettivi e fornirà alla Commissione una base per valutare ***in che modo e attraverso quali iniziative essa possa contribuire*** a migliorare la formazione in materia di diritto comunitario impartita ai funzionari degli Stati membri, ***ad esempio tramite la***

Stati membri.

creazione di un istituto comune per la formazione.

Motivazione

Il presente emendamento offre spazio per altre iniziative che non la sola creazione di un istituto di formazione.

Emendamento 8
Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) Le azioni del programma dovranno essere attuate conformemente ai principi di coerenza, complementarità e coordinamento, unitamente alle altre attività nei settori della formazione e della cooperazione amministrativa finanziate dal bilancio comunitario.

Motivazione

Il relatore sottolinea la necessità di evitare sovrapposizioni con altre azioni nello stesso settore e di cercare un valore aggiunto comunitario in questo campo.

Emendamento 9
Considerando 7 ter (nuovo)

(7 ter) Il quadro finanziario per le attività dovrebbe essere compatibile con l'attuale massimale della categoria 3 delle prospettive finanziarie, senza dover attuare alcuna restrizione sugli altri programmi attualmente finanziati a titolo della stessa categoria.

Motivazione

L'importo proposto per il quadro delle attività deve essere compatibile con il massimale previsto dalle prospettive finanziarie. Se, all'atto dell'adozione della decisione, venissero proposti altri importi dall'autorità legislativa, l'autorità di bilancio dovrebbe essere nuovamente consultata. In questo caso, la commissione per i bilanci prenderebbe in

considerazione l'impatto sul massimale nell'ambito delle attuali prospettive finanziarie.

Emendamento 10
Considerando 7 quater (nuovo)

(7 quater) La dotazione annuale del programma viene fissata dall'autorità di bilancio nel corso della procedura annuale di bilancio. Le spese di natura amministrativa a norma dell'articolo 19 del regolamento finanziario saranno finanziate a titolo della linea B5-820A relativa al programma.

Motivazione

Il relatore ricorda che, mentre l'autorità legislativa decide la dotazione pluriennale, gli importi annuali del programma sono decisi nel contesto della procedura di bilancio. Quanto ai costi amministrativi, il relatore ritiene che ogni spesa di natura amministrativa debba essere finanziata a titolo della corrispondente linea BA relativa al programma.

Emendamento 11
Articolo 1

La presente decisione istituisce un programma d'azione comunitario, denominato ARGO, a sostegno ed a complemento delle azioni già intraprese dalla Comunità e dagli Stati membri ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria basata sugli articoli 62, 63 e 66 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Il programma d'azione ARGO è istituito per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006.

La presente decisione istituisce un programma d'azione comunitario, denominato ARGO, a sostegno ed a complemento delle azioni già intraprese dalla Comunità e dagli Stati membri ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria basata sugli articoli 62, 63 e 66 del trattato che istituisce la Comunità europea. ***In tale contesto devono potersi esercitare il diritto d'iniziativa della Commissione nonché le competenze in materia di controllo del Parlamento europeo.***

Il programma d'azione ARGO è istituito per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006.

Motivazione

Non è male sottolineare la dimensione comunitaria di tale programma che inoltre è finanziato sulla base del bilancio CE.

Emendamento 12 Articolo 3, alinea e lettera a)

Il presente programma di azione **contribuirà al conseguimento dei** seguenti obiettivi:

(a) promuovere la cooperazione tra le amministrazioni nazionali nell'attuazione delle norme comunitarie, prestando particolare attenzione alla messa in comune delle risorse ed a prassi coordinate ed uniformi;

Il presente programma di azione **intende tradurre in pratica la politica comunitaria in materia di frontiere esterne, asilo, immigrazione e visti. Lo sviluppo della omogenea procedura necessaria a tale politica provvederà a garantire alla fine migliori metodi di lavoro, una politica dell'istruzione ed una metodologia comuni. Il presente programma d'azione persegue quindi i** seguenti obiettivi:

(a) promuovere la cooperazione tra le amministrazioni nazionali **e la Commissione** nell'attuazione delle norme comunitarie, prestando particolare attenzione alla messa in comune delle risorse ed a prassi coordinate ed uniformi;

Motivazione

Il presente emendamento si propone di delineare la prospettiva di tale programma che fa già parte della terza generazione (dopo Odysseus che, a sua volta, faceva seguito a Sherlock). Tale prospettiva a lungo termine è illustrata dalla Commissione nella motivazione del testo ma non si riscontra nel testo legislativo. Occorre inoltre sottolineare il ruolo della Commissione in tale contesto.

Emendamento 13 Articolo 3, lettera b bis) (nuova)

b bis) garantire il pieno rispetto dei diritti umani o delle convenzioni internazionali in tutte le fasi in cui si applichino le disposizioni comunitarie;

Motivazione

Il rispetto dei diritti umani è essenziale quando si tratti di controlli alle frontiere, asilo, visti e immigrazione.

Emendamento 14
Articolo 3, lettera e)

e) promuovere la trasparenza delle azioni intraprese dalle autorità nazionali rafforzando le relazioni tra le amministrazioni nazionali e le altre organizzazioni competenti, nazionali ed internazionali, governative e non governative.

e) promuovere la trasparenza delle azioni intraprese dalle autorità nazionali rafforzando le relazioni tra le amministrazioni nazionali e le altre organizzazioni competenti, nazionali ed internazionali, governative e non governative **e incrementando la possibilità di controllo dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo.**

Motivazione

Il controllo parlamentare rafforza la trasparenza e garantisce il controllo democratico.

Emendamento presentato da Olle Schmidt

Emendamento 15
Articolo 4, lettera a bis) (nuova)

a bis) ridurre i disagi per coloro che sono sottoposti a controlli alle frontiere e garantire che siano trattati con rispetto e dignità;

Motivazione

I controlli alle frontiere esterne dell'UE dovrebbero essere efficaci, ma comportare il minor disagio possibile per chi si sposta.

Emendamento 16
Articolo 4, lettera a ter) (nuova)

a ter) garantire che, nel quadro dei controlli alle frontiere, i richiedenti asilo e gli altri soggetti che necessitano di protezione abbiano accesso alla procedura per la protezione internazionale conformemente alle convenzioni e alle normative vigenti.

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 17
Articolo 4, lettera b)

b) fornire un livello equivalente di effettiva protezione e sorveglianza alle frontiere esterne;

b) fornire un livello equivalente di effettiva protezione e sorveglianza alle frontiere esterne *e predisporre un sistema di ripartizione della responsabilità in cui si applichi la responsabilità comunitaria per quanto riguarda le frontiere esterne dell'UE;*

Motivazione

L'impiego del termine "ripartizione degli oneri" come proposto nell'emendamento dell'on. Oostlander descrive in termini negativi ciò che dovrebbe essere visto come una responsabilità degli Stati membri nel settore dell'asilo e dell'immigrazione.

Emendamento 18
Articolo 5, alinea

Al fine di conseguire gli obiettivi fissati nell'articolo 3, il presente programma di azione sostiene le attività degli Stati membri nel settore dei visti intese a:

Al fine di conseguire gli obiettivi fissati nell'articolo 3 *e allo scopo di promuovere la cooperazione tra le rappresentanze consolari degli Stati membri*, il presente programma di azione sostiene le attività

degli Stati membri nel settore dei visti
intese a:

Motivazione

Le procedure d'esame delle richieste di visto dovrebbero essere armonizzate oltre che negli Stati membri anche nei consolati, che svolgono un ruolo cruciale per il rilascio dei visti.

Emendamento 19
Articolo 5, lettera b bis) (nuova)

b bis) rafforzare l'efficienza nell'esame delle domande di visto e semplificare le procedure di domanda, per offrire ai richiedenti un servizio valido e ridurre i tempi di attesa;

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 20
Articolo 5, lettera d bis) (nuova)

d bis) migliorare la cooperazione tra gli Stati membri onde facilitare l'esame delle domande di visto nei paesi terzi in cui uno o più Stati membri non dispongono di rappresentanza diplomatica;

Motivazione

Pare ragionevole che i visti per tutti i paesi aderenti a Schengen possano essere richiesti in tutti i paesi terzi in cui si trovi la rappresentanza diplomatica di almeno un paese aderente a Schengen.

Emendamento 21
Articolo 5, lettera d) ter (nuova)

d ter) promuovere un rafforzamento generale della cooperazione consolare tra gli Stati membri.

Motivazione

Tale emendamento è stato proposto dal Consiglio e costituisce parte essenziale di tale articolo.

Emendamento 22
Articolo 6, lettera d quater) (nuova)

d quater) sviluppare un approccio comune nell'analisi delle regioni di crisi e dei motivi dell'esodo, per evitare decisioni contraddittorie da parte degli Stati membri sulle richieste di asilo;

Motivazione

Capita spesso di riscontrare disparità tra uno Stato membro e un altro nelle decisioni sui fascicoli dei richiedenti asilo provenienti della stessa area di crisi, il che rafforza la sensazione d'ingiustizia nei confronti di tali persone.

Emendamento 23
Articolo 6, lettera d quinquies) (nuova)

d quinquies) garantire che i richiedenti asilo e gli altri soggetti che necessitano di protezione siano trattati con rispetto e dignità in tutte le fasi della procedura in materia di asilo conformemente alle convenzioni e alle normative vigenti.

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 24
Articolo 6, lettera e bis) (nuova)

e bis) promuovere la conoscenza della situazione dei richiedenti asilo nel paese di origine;

Motivazione

E' importante che il personale incaricato dei controlli alle frontiere e le autorità competenti in materia di asilo dispongano di conoscenze adeguate circa i problemi dei richiedenti asilo.

Emendamento 25
Articolo 7, lettera b bis) (nuova)

b bis) promuovere la conoscenza e l'applicazione uniforme delle disposizioni contro la discriminazione che fanno riferimento all'articolo 13 del trattato sull'Unione europea;

Motivazione

Sarebbe necessario che le misure contro la discriminazione facessero parte integrante del programma.

Emendamento 26
Articolo 7, lettera d bis) (nuova)

d bis) garantire un trattamento umano degli immigrati e migliorare il rispetto dei diritti umani degli immigrati, in particolare per quanto riguarda l'espulsione delle persone entrate illegalmente;

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 27
Articolo 7, lettera e)

(e) migliorare la cooperazione nel settore del rimpatrio dei **residenti illegali** compreso il transito attraverso altri Stati membri.

(e) migliorare la cooperazione nel settore del rimpatrio dei **cittadini dei paesi terzi e degli apolidi privi di permesso di soggiorno nonché dei richiedenti asilo respinti**, compreso il transito attraverso altri Stati membri **e paesi terzi**.

Motivazione

Il presente emendamento è stato presentato dal Consiglio.

Emendamento 28
Articolo 7, lettera e bis) (nuova)

e bis) rafforzare la cooperazione nei settori dell'immigrazione illegale e della lotta contro la criminalità organizzata e la falsificazione dei documenti.

Motivazione

L'immigrazione illegale è alla base dello sfruttamento sociale, dell'esclusione e dell'emarginazione per un gran numero di persone che sono diventate vittime delle organizzazioni criminali. Pertanto, il relatore propone di prevedere anche attività per garantire i loro diritti e fornire i mezzi necessari per la loro integrazione sociale.

Emendamento 29
Articolo 8, lettera a)

(a) azioni di formazione, incluse in particolare l'elaborazione di programmi di studi armonizzati e di nuclei comuni di formazione che dovranno essere organizzati dalle amministrazioni nazionali e azioni complementari destinate a far conoscere alle amministrazioni nazionali i migliori metodi e tecniche di lavoro sviluppati in altri Stati membri;

(a) azioni di formazione, incluse in particolare l'elaborazione di programmi di studi armonizzati e di nuclei comuni di formazione che dovranno essere organizzati dalle amministrazioni nazionali e azioni complementari destinate a far conoscere alle amministrazioni nazionali i migliori metodi e tecniche di lavoro sviluppati in altri Stati membri **o paesi candidati all'adesione;**

Motivazione

Dopo l'adesione i paesi candidati dovrebbero partecipare appieno ed entro tempi stretti alle attività nel settore della libertà, sicurezza e giustizia, da cui l'enorme importanza degli scambi di esperienze tra i paesi candidati all'adesione e gli Stati membri.

Emendamento 30
Articolo 8, lettera f)

(f) creazione di centri operativi e di squadre comuni composte di personale proveniente da due o più Stati membri al fine di intervenire, in particolare, nelle situazioni di emergenza;

(f) creazione di centri operativi e di squadre comuni composte di personale proveniente da due o più Stati membri ***o paesi candidati all'adesione*** al fine di intervenire, in particolare, nelle situazioni di emergenza;

Motivazione

Dopo l'adesione i paesi candidati dovrebbero partecipare appieno ed entro tempi stretti alle attività nel settore della libertà, sicurezza e giustizia, da cui l'enorme importanza degli scambi di esperienze tra i paesi candidati all'adesione e gli Stati membri.

Emendamento 31
Articolo 8, lettera g)

g) studi, lavori di ricerca, conferenze e seminari con la partecipazione dei funzionari degli Stati membri e della Commissione e, eventualmente, del personale delle organizzazioni competenti, nazionali e internazionali, governative e non governative;

g) studi, lavori di ricerca, conferenze e seminari con la partecipazione dei funzionari degli Stati membri, ***dei paesi candidati all'adesione*** e della Commissione e, eventualmente, del personale delle organizzazioni competenti, nazionali e internazionali, governative e non governative;

Motivazione

Dopo l'adesione i paesi candidati dovrebbero partecipare appieno ed entro tempi stretti alle attività nel settore della libertà, sicurezza e giustizia, da cui l'enorme importanza degli scambi di esperienze tra i paesi candidati all'adesione e gli Stati membri.

Emendamento 32
Articolo 8, lettera i) bis (nuova)

i bis) lotta contro i reati documentali.

Motivazione

Il presente emendamento è stato proposto dal Consiglio. La lotta contro i reati documentali è importante ed è appropriata nel contesto del presente articolo.

Emendamento 33
Articolo 10, paragrafo 1, alinea e lettera a, alinea

1. Per beneficiare di un cofinanziamento nell'ambito del programma di azione ARGO, le azioni di cui all'articolo 8 devono:

(a) essere proposte dall'amministrazione nazionale di uno Stato membro e prevedere la partecipazione:

Per beneficiare di un cofinanziamento nell'ambito del programma di azione ARGO, **fatto salvo il diritto d'iniziativa della Commissione europea**, le azioni di cui all'articolo 8 devono:

(a) essere proposte **dalla Commissione europea o** dall'amministrazione nazionale di uno Stato membro e prevedere la partecipazione:

Motivazione

Il diritto d'iniziativa della Commissione deve essere rispettato in tale contesto poiché si tratta degli articoli 62 e 63 del trattato CE. In questo modo anche le ONG o le università diventano ammissibili al cofinanziamento della Commissione.

Emendamento 34
Articolo 11, paragrafo 4

4. L'intervento finanziario a carico del bilancio delle Comunità europee non eccede di norma il 60% del costo dell'azione. **Tuttavia**, in circostanze eccezionali, tale proporzione **può raggiungere** l'80%.

4. L'intervento finanziario a carico del bilancio delle Comunità europee non eccede di norma il 60% del costo dell'azione. **La Commissione può decidere**, in circostanze eccezionali, **di portare** tale proporzione **all'**80%.

Motivazione

Tale formulazione mette in chiaro chi stabilisce quali siano le "circostanze eccezionali".

Emendamento 35
Articolo 12, paragrafo 4

4. Il programma annuale di lavoro è adottato ***in conformità della procedura di gestione di cui all'articolo 13, paragrafo 2***. L'elenco delle azioni selezionate è adottato in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 13, paragrafo 3.

4. Il programma annuale di lavoro, ***elaborato dalla Commissione europea***, è adottato ***dal Parlamento europeo***. L'elenco delle azioni selezionate ***nel quadro del programma di lavoro*** è adottato in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 13, paragrafo 3.

Motivazione

È meglio che il Parlamento in quanto tale sia responsabile della selezione dei criteri politici e della loro valutazione. Se il Consiglio e la Commissione non vi si attengono, il Parlamento può non sbloccare i finanziamenti per l'anno successivo. Le misure selezionate possono quindi essere approvate in base ad una procedura di consultazione.

Emendamento 36
Articolo 13, paragrafo 2

2. Qualora sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7 della stessa. Il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

soppresso

Motivazione

Il presente emendamento si collega a quello relativo all'articolo 12, paragrafo 4.

Emendamento 37
Articolo 13, paragrafo 1

1. La Commissione è assistita da un comitato, di seguito denominato "comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato, di seguito denominato "comitato

ARGO”, composto da **rappresentanti degli Stati membri** e presieduto dal rappresentante della Commissione.

ARGO”, composto da **un rappresentante per ciascuno Stato membro** e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Motivazione

Il relatore ritiene che la rappresentanza nazionale nel comitato ARGO debba essere limitata a un rappresentante per Stato membro onde assicurare l'efficacia delle sue attività.

Emendamento 38
Articolo 14, paragrafo 1

1. La Commissione e gli Stati membri procedono ad un controllo ed una valutazione dell'attuazione del programma di azione ARGO su base continuativa.

1. La Commissione e gli Stati membri procedono ad un controllo ed una valutazione dell'attuazione del programma di azione ARGO su base continuativa **in merito agli aspetti comunitari e nazionali.**

Motivazione

Si tratta di ripartire in modo chiaro le responsabilità.

Emendamento 39
Articolo 14, paragrafo 2, comma 2 bis (nuovo)

Quando la Commissione presenta il progetto preliminare di bilancio, essa trasmette all'autorità di bilancio i risultati della valutazione quantitativa e qualitativa delle misure finanziate a titolo del programma.

Motivazione

Una valutazione qualitativa e quantitativa del programma dovrebbe essere messa a disposizione con il progetto preliminare di bilancio, in modo da fornire la necessaria informazione all'autorità di bilancio.

Emendamento 44
Articolo 14, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La Commissione assicura inoltre che i risultati ottenuti, nonché documenti, studi

e relazioni prodotti nell'ambito dell'attuazione del programma siano diffusi nel modo più ampio possibile e, in particolare, siano pubblicati su Internet.

Motivazione

Il combinato disposto dei Trattati, del regolamento sull'accesso ai documenti e la comunicazione della Commissione sulla politica di informazione e di comunicazione dell'Unione implicano che studi, documenti, relazioni e risultati dei progetti finanziati dal programma quadro siano diffusi e pubblicati su Internet al fine di renderli conoscibili dai cittadini ed in particolare dagli operatori dei settori interessati.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma d'azione finalizzato alla cooperazione amministrativa nei settori delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione (programma ARGO) (COM(2001) 567 – C5-0553/2001 – 2001/0230(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ((COM(2001) 567¹),
 - visto l'articolo 66 del trattato CE,
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del trattato CE (C5-0553/2001),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per le petizioni (A5-0085/2002),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C 25 del 29.1.2002, pag. 526.

MOTIVAZIONE

Con la presente decisione il Consiglio intende garantire la continuità del programma Odysseus. Odysseus è un'azione comunitaria del 1998 (98/244/GAI) che introduce un programma di formazione, scambio e cooperazione nel settore della politica relativa all'asilo, all'immigrazione e al superamento delle frontiere esterne. Tale programma scadrà alla fine del 2002 per cui occorrerà sostituirlo con un nuovo programma.

Successo del programma Odysseus

Per l'anno 2002, tuttavia, non vi sono più crediti per cui è necessario che il programma ARGO sia approvato dal Consiglio prima del mese di aprile perché sia possibile sbloccare gli stanziamenti necessari per quest'anno, sia pure a titolo del nuovo programma. Da un lato, ciò dimostra il successo del programma Odysseus, ciò che spiega a sua volta il fatto che la dotazione disponibile sia passata da 12 milioni di euro a 25 milioni di euro.

D'altro canto, ciò dimostra anche che i responsabili mancano di lungimiranza. La Commissione, a dire il vero, già alla fine dell'anno 2000 aveva potuto osservare che, in considerazione del successo ottenuto, bisognava proporre un nuovo programma; nondimeno essa ha approvato il documento di base solo il 16 ottobre 2001: dunque abbastanza tardi. Ne consegue che i tempi a disposizione del Parlamento europeo sono piuttosto ristretti mentre in seno al Consiglio si è già pervenuti ad un accordo di tipo tecnico. Ciò mostra una qualche mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento, come è accaduto del resto anche in occasione del dibattito sul mandato di arresto europeo e sulla definizione del termine "terrorismo".

Problema di base: chi sono i beneficiari?

In merito all'obiettivo generale, ARGO si discosta appena da Odysseus, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri, tra gli Stati membri e i paesi candidati e/o i paesi terzi nei settori dell'asilo, dell'immigrazione e del superamento delle frontiere esterne. Nel programma ARGO è stata inserita anche la cooperazione nel settore dei visti.

Sono possibili tuttavia molte altre azioni. Odysseus prevedeva solo tre tipi di azione (formazione, scambio di funzionari, studi e ricerche). Tali azioni si ritrovano nel programma ARGO ma il ventaglio è molto più ampio (cfr. articolo 8).

Secondo la terza relazione annuale del programma Odysseus 2000 (SEC(2001) 903) il principale beneficiario è stato il settore pubblico, con il 56% dei contributi, seguito dalle organizzazioni internazionali (19%). Il restante 25% è andato alle università e alle ONG.

Il testo proposto dalla Commissione, nondimeno, lascia queste ultime in disparte. Di conseguenza queste potranno accedere ai contributi con difficoltà molto maggiore. Di fatto, secondo l'articolo 10, solo le amministrazioni nazionali di uno Stato membro sono ammissibili al cofinanziamento. L'articolo 8, lettera g) non è chiaro e non è garantito che le università e le ONG rientrino tra i cobeneficiari. Il relatore intende risolvere tale problema sottolineando il diritto di iniziativa della Commissione.

Altro problema: la comitatologia

La Commissione opta in tale contesto per la pesante procedura di gestione e per la procedura di consultazione. Il Parlamento, nel suo sforzo di garantire la trasparenza, non può accettare la procedura di gestione quale sostituto del controllo parlamentare. Inoltre ciò accentua la dimensione burocratica del programma ARGO.

I finanziamenti del programma ARGO sono compresi nelle spese non obbligatorie (SNO). In relazione a tali spese il Parlamento europeo ha l'ultima parola. Esso può, in quanto ramo dell'autorità di bilancio, bloccare il programma annuale sulla base di un parere della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni se il programma di lavoro non soddisfa i requisiti parlamentari.

ARGO e metodo comunitario

Poiché la materia rientra nell'ambito del titolo IV del trattato CE, ciò significa che ci si muove chiaramente all'interno del quadro comunitario (in verità effettivo solo dopo il 2004). Ciò, tuttavia, non risulta bene dal testo.

Il relatore propone pertanto che anche la Commissione e non solo gli Stati membri, possa avanzare proposte come stabilito all'articolo 10. Ciò, da un lato, rafforza la dimensione comunitaria e, dall'altro, garantisce anche che le istituzioni governative possano beneficiare del programma offrendo una soluzione anche al succitato problema di base.

La maggior parte degli emendamenti riguarda il rafforzamento della dimensione comunitaria in termini di diritto d'iniziativa della Commissione e di controllo del Parlamento europeo sul programma stesso. D'altro canto ciò contribuisce all'auspicata coerenza generale che d'altronde non potrà mai essere raggiunta se questo programma di cooperazione resta affidato esclusivamente alle "amministrazioni nazionali". Tali concetti sono formulati in modo esplicito anche nella motivazione della proposta della Commissione.

Allargamento e frontiere esterne

La presente proposta non anticipa ancora, purtroppo, la situazione che risulterà dall'allargamento dell'Unione. A quel punto sarà del resto necessario individuare nei controlli alle frontiere esterne una responsabilità comune (comunitaria). Occorrerà sin d'ora a lavorare ad una regolamentazione intesa a ripartire gli oneri (finanziari, materiali e in termini di personale) in modo razionale. Alcuni emendamenti riguardano tali aspetti.

Nota Bene:

A livello di Consiglio è già stato raggiunto un accordo tecnico sul testo. Le modifiche in esso proposte sono riprese nel presente documento sotto forma di emendamenti (la motivazione indica la loro provenienza). In questo modo il Parlamento è in condizioni di esprimere i suoi commenti sulle modifiche stesse. Ciò non vale per l'emendamento concernente l'articolo 13 (comitatologia) che non è stato inserito perché il relatore ha presentato un altro emendamento.

OPINIONE DELLA MINORANZA

Presentata da Ilka Schröder

sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma d'azione finalizzato alla cooperazione amministrativa nei settori delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione (Programma ARGO)

((COM(2001) 567 – C5-0553/2001 – 2001/0230(CNS))

L'iniziativa presentata in questa sede altro non significa che un ulteriore trinceramento della fortezza Europa. In vista dell'ampliamento a Est, il programma ARGO costituisce il finanziamento iniziale per un "livello equivalente di protezione" ai confini esterni UE. Con 25 milioni di euro per i prossimi cinque anni si intende rafforzare l'efficacia dei controlli rendendo più impermeabili i confini. La politica di isolamento rende di fatto impossibile cercare e trovare protezione in Europa contro le persecuzioni. Ogni anno muoiono ai confini d'Europa centinaia di persone in fuga. Quando riescono però a raggiungere il territorio dell'UE, sono esposte a discriminazione istituzionalizzata da parte dei paesi europei e ai risentimenti razzisti della popolazione. L'accesso all'UE è quindi disciplinato da un sistema di aiuti ai profughi orientato sul mercato che un ulteriore isolamento non farà che acuire. I responsabili dell'isolamento sono corresponsabili di queste morti. Tutte le voci che si sono levate a favore dei profughi contro i cosiddetti "passatori" sono, nel migliore dei casi, un'ipocrisia e, nel peggiore dei casi, un contributo al sistema letale dei controlli alle frontiere. Chi si vuole impegnare a favore dei profughi deve combattere l'ipocrisia del dibattito sulle frontiere europee e chiedere per tutti frontiere aperte. Viva la demolizione delle barricate frontaliere! Viva l'aiuto ai profughi! Viva la libertà di afflusso!

24 gennaio 2002

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma d'azione finalizzato alla cooperazione amministrativa nei settori delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione (programma ARGO)
(COM(2001) 567 – C5-0553/2001 – 2001/0230(CNS))

Relatore per parere: Juan Andrés Naranjo Escobar

PROCEDURA

Nella riunione del 21 novembre 2001 la commissione per i bilanci ha nominato relatore per parere Juan Andrés Naranjo Escobar.

Nella riunione del 21 gennaio 2002 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Terence Wynn (presidente), Reimer Böge (vicepresidente), Juan Andrés Naranjo Escobar (relatore per parere), Kathalijne Maria Buitenweg, Joan Colom i Naval, Den Dover, Salvador Garriga Polledo, Neena Gill, Jutta D. Haug, Ian Stewart Hudghton, Anne Elisabet Jensen, John Joseph McCartin, Guido Podestà, Kyösti Tapio Virrankoski, Ralf Walter e Brigitte Wenzel-Perillo.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

1. Premessa

La Commissione ha presentato un nuovo programma d'azione denominato ARGO per assistere le amministrazioni nazionali ad applicare la legislazione comunitaria nei settori delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione. La proposta sostituisce l'attuale programma Odysseus, istituito nel 1998 e concernente la formazione, gli scambi e la cooperazione nei settori dell'asilo, dell'immigrazione e dell'attraversamento delle frontiere esterne. La dotazione finanziaria del programma Odysseus (12 milioni di €) è stata spesa nel 2001 e quindi è necessario un nuovo programma per il periodo 2002-2006.

Il nuovo programma mira a migliorare l'attuazione della legislazione UE in materia di visti, asilo, immigrazione e libera circolazione delle persone. Il suo scopo finale è di prevedere la parità di trattamento per i cittadini di paesi terzi, a prescindere dall'amministrazione nazionale con cui devono trattare.

Il programma ARGO mira a completare gli obiettivi del programma Odysseus mediante, tra l'altro, le seguenti azioni:

- miglioramento della raccolta, analisi, distribuzione e utilizzazione delle informazioni, ricorrendo pienamente alla tecnologia dell'informazione;
- definizione e rafforzamento di una politica comune in materia di formazione allo scopo di fare in modo che le amministrazioni nazionali recepiscano maggiormente i migliori metodi di lavoro utilizzati negli altri Stati membri;
- istituzione di centri operativi comuni e di gruppi di lavoro composti da personale di due o più Stati membri per far fronte alle situazioni d'emergenza; e
- sostegno alle attività degli Stati membri nei paesi terzi, in particolare alle missioni informative nei paesi d'origine e di transito.

Il programma sarà aperto alla partecipazione dei paesi candidati, allo scopo di prepararli per l'eventuale adesione, e dei paesi terzi, qualora ciò sia ritenuto utile per l'azione proposta.

La quota di sostegno finanziario dell'UE non dovrebbe superare il 60% del costo totale di tali attività. Tuttavia, in casi eccezionali, il livello di cofinanziamento potrebbe essere aumentato all'80%.

L'applicazione del nuovo programma d'azione sarà realizzata in cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri e sarà basata sul programma di lavoro annuale in cui saranno specificati i settori e le priorità della cooperazione amministrativa.

2. Commenti finanziari e legislativi

La proposta è in linea con gli articoli 62, 63 e 66 del Trattato che istituisce la Comunità europea. E' inoltre conforme alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere e di Laeken, in cui gli Stati membri si sono impegnati a sviluppare e adottare una politica comune in materia d'asilo e d'immigrazione¹.

Secondo la proposta, il programma avrà un impatto finanziario di 25 milioni di € nel 2002-2006, di cui 23,68 milioni di € saranno destinati agli stanziamenti operativi e 1,32 milioni di € all'assistenza tecnica e amministrativa. Inoltre il programma richiederà circa 1,785 milioni di € per le risorse umane, importo a cui si farà fronte con la spesa amministrativa della Commissione (cfr. tabella).

Ripartizione della spesa nel 2002-2006 (milioni di €)

	2002	2003	2004	2005	2006	Totale
Spese operative	5,0	4,0	5,34	6,34	3,0	91
Spese amministrative e tecniche	0,024	0,424	0,024	0,424	0,424	1,32
Totale	5,024	4,424	5,364	6,764	3,424	25,0

La proposta comporterà un aumento annuale di 3 milioni di € rispetto alle attività attuali finanziate in base al programma Odyseus. Questo aumento pare giustificato in vista della maggiore ampiezza delle attività rispetto a quelle del programma esistente. Tuttavia, esaminando il documento di lavoro elaborato per il progetto preliminare di bilancio 2002, risulta che su una riserva di 15,56 milioni di € iscritti al capitolo B5-820 soltanto un importo di 3 milioni di € è previsto per ARGO nel 2002. Pertanto, la Commissione dovrebbe specificare se intende prelevare il restante importo (2,024 milioni di €) da un'altra attività del capitolo B5-820, oppure se intende recuperare tale importo aumentando la dotazione finanziaria di ARGO negli esercizi successivi. Nei due casi, la Commissione dovrebbe fornire informazioni aggiornate sulla programmazione finanziaria del capitolo B5-820 prima che l'autorità di bilancio adotti una decisione definitiva sul programma.

Allo scopo di assicurare che il programma pluriennale sia compatibile con l'attuale massimale della categoria 3 e delle altre attività finanziate in base alla stessa categoria, il relatore suggerisce di incorporare un riferimento nel testo legislativo secondo cui l'autorità di bilancio dovrebbe essere nuovamente consultata qualora la Commissione proponga nuovi importi.

Quanto alla comitatologia, la Commissione suggerisce l'utilizzazione della procedura dei comitati di gestione per l'adozione del programma di lavoro annuale e la procedura dei comitati consultivi per l'approvazione dell'elenco delle azioni selezionate. Il relatore ricorda che questa impostazione è stata approvata dalla commissione per i bilanci per alcuni dei

¹ Paragrafi 10-27 delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere (15-16 ottobre 1999), e paragrafi 39-41 delle conclusioni del Consiglio europeo di Laeken (14-15 dicembre 2001).

programmi più recenti proposti dalla Commissione, come il programma CARDS. Pertanto, non sembrano necessari grossi cambiamenti per la comitatologia.

3. Commenti conclusivi

Il relatore ricorda che il raggiungimento di una politica coerente nel settore delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione dipende non soltanto dall'esistenza di un'impostazione comune, ma anche da un modo armonizzato di applicare la legislazione UE. Un contesto comune per la cooperazione amministrativa sembra particolarmente necessario se si tiene conto del crescente livello dell'immigrazione nell'Unione europea. Pertanto, la Comunità dovrebbe estendere e rafforzare la sua cooperazione in questo campo.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione ¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando –1 (nuovo)

(-1) Il Parlamento europeo, nella risoluzione su una politica comune in materia d'immigrazione, invitava la Commissione e il Consiglio a istituire un contesto legislativo europeo uniforme concernente le condizioni che disciplinano l'ingresso e la residenza dei lavoratori migranti, l'adozione di concezioni coerenti per il rilascio dei visti, un sistema graduale di permessi di residenza per i lavoratori migranti e le condizioni per la libera circolazione di cittadini dei paesi terzi nell'ambito dell'Unione.

Motivazione

Nella risoluzione adottata il 3 ottobre 2001, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione e il Consiglio a presentare un contesto legislativo coerente quale base di una

¹ GU C (non ancora pubblicata).

politica comune in materia d'immigrazione.

Emendamento 2
Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) Le azioni del programma dovranno essere attuate conformemente ai principi di coerenza, complementarità e coordinamento, unitamente alle altre attività nei settori della formazione e della cooperazione amministrativa finanziati dal bilancio comunitario.

Motivazione

Il relatore sottolinea la necessità di evitare le sovrapposizioni con altre azioni nello stesso settore e di cercare un valore aggiunto comunitario in questo campo.

Emendamento 3
Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) Il contesto finanziario per le attività è compatibile con l'attuale massimale della categoria 3 delle Prospettive finanziarie, senza attuare alcuna restrizione sugli altri programmi attualmente finanziati in base alla stessa categoria.

Motivazione

L'importo proposto per il contesto delle attività dev'essere compatibile con i massimali previsti dalle Prospettive finanziarie. Se, nel corso dell'adozione della decisione, altri importi venissero proposti dall'autorità legislativa, l'autorità di bilancio dovrebbe essere consultata nuovamente. In questo caso, la commissione per i bilanci prenderebbe in considerazione l'impatto sul massimale nell'ambito delle attuali Prospettive finanziarie.

Emendamento 4
Considerando 8 ter (nuovo)

(8 ter) Gli stanziamenti annuali del programma sono decisi dall'autorità di bilancio nel corso della procedura annuale di bilancio. Qualsiasi spesa di natura amministrativa a norma dell'articolo 19 del regolamento finanziato sarà finanziata a titolo della linea B5-820A relativa al programma.

Motivazione

Il relatore ricorda che, mentre l'autorità legislativa decide la dotazione pluriennale, gli importi annuali del programma sono decisi nel contesto della procedura di bilancio. In quanto ai costi amministrativi, il relatore ritiene che tutta la spesa di natura amministrativa dovrà essere finanziata a titolo della corrispondente linea BA relativa al programma.

Emendamento 5
Articolo 5, alinea

Al fine di conseguire gli obiettivi fissati nell'articolo 3, il presente programma di azione sostiene le attività degli Stati membri nel settore dei visti intese a:

Al fine di conseguire gli obiettivi fissati nell'articolo 3 ***e allo scopo di promuovere la cooperazione tra le amministrazioni consolari degli Stati membri***, il presente programma di azione sostiene le attività degli Stati membri nel settore dei visti intese a:

Motivazione

Le procedure d'esame delle richieste di visto dovrebbero essere armonizzate oltre che negli Stati membri anche nei consolati, che svolgono un ruolo cruciale per il rilascio dei visti.

Emendamento 6
Articolo 7, lettera e bis) (nuova)

e bis) rafforzare la cooperazione nei settori dell'immigrazione illegale e della

lotta contro la criminalità organizzata e la falsificazione dei documenti.

Motivazione

L'immigrazione illegale è alla base dello sfruttamento sociale, dell'esclusione e dell'emarginazione per un gran numero di persone che sono diventate vittime delle organizzazioni criminali. Pertanto, il relatore propone di includere attività per garantire i loro diritti e fornire i mezzi necessari per la loro integrazione sociale.

Emendamento 7

Articolo 12, paragrafo 4

4. Il programma annuale di lavoro è adottato in conformità della procedura di gestione di cui all'articolo 13, paragrafo 2. L'elenco delle azioni selezionate è adottato in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 13, paragrafo 3.

4. Il programma annuale di lavoro è adottato in conformità della procedura di gestione di cui all'articolo 13, paragrafo 2. L'elenco delle azioni selezionate è adottato in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 13, paragrafo 3. ***Il Parlamento viene regolarmente informato sui lavori del comitato a norma dell'articolo 7, paragrafo 3 della decisione del Consiglio 1999/468/CE che stabilisce la procedura per l'esercizio dei poteri esecutivi conferiti alla Commissione.***

Motivazione

Il relatore ritiene che il Parlamento dovrebbe essere informato regolarmente sui lavori del comitato, come previsto nelle norme legislative sulla comitatologia.

Emendamento 8

Articolo 13, paragrafo 1

1. La Commissione è assistita da un comitato, di seguito denominato "comitato ARGO", composto da ***rappresentanti degli Stati membri*** e presieduto dal rappresentante della Commissione.

1. La Commissione è assistita da un comitato, di seguito denominato "comitato ARGO", composto da ***un rappresentante di ogni Stato membro*** e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Motivazione

Il relatore ritiene che la rappresentanza nazionale nel comitato ARGO dovrebbe essere

limitata a un rappresentante per Stato membro per assicurare l'efficienza delle sue attività.

Emendamento 9
Articolo 14, paragrafo 2, comma 2 bis (nuovo)

Quando la Commissione presenta il progetto preliminare di bilancio, essa trasmette all'autorità di bilancio i risultati della valutazione quantitativa e qualitativa delle misure finanziate a titolo del programma.

Motivazione

Una valutazione qualitativa e quantitativa del programma dovrebbe essere messa a disposizione con il progetto preliminare di bilancio in modo da fornire la necessaria informazione all'autorità di bilancio.

22 febbraio 2002

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI

destinato alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma d'azione finalizzato alla cooperazione amministrativa nei settori delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione (Programma ARGO)
(COM(2001) 567 – C5-0553/2001 – 2001/0230(CNS))

Relatrice per parere: Margot Keßler

PROCEDURA

Nella riunione del 22 novembre 2001 la commissione per le petizioni ha nominato relatrice per parere Margot Keßler.

Nella riunione del 20-21 febbraio 2001 la commissione ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione indicata ha approvato le conclusioni in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Vitaliano Gemelli (presidente), Roy Perry (vicepresidente), Proinsias De Rossa (vicepresidente); Margot Keßler, relatrice per parere, Richard A. Balfe, Felipe Camisón Asensio, Glyn Ford, Janelly Fourtou, Laura González Álvarez, Ioannis Marinos, The Earl of Stockton und Christian Ulrik von Boetticher.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

Il presente parere si basa sulla proposta della Commissione per una decisione del Consiglio che istituisce un programma d'azione (ARGO) inteso ad appoggiare le amministrazioni nazionali nell'applicazione del diritto comunitario per quanto riguarda le questioni relative alle frontiere esterne, ai visti, all'asilo e all'immigrazione.

Il programma d'azione è stato concepito per subentrare al programma di formazione, di scambio e di cooperazione nei settori delle politiche dell'asilo, dell'immigrazione e dell'attraversamento delle frontiere esterne - ODYSSEUS - con l'obiettivo finale di uniformare l'applicazione del diritto comunitario nei settori in questione, affinché i cittadini di Stati terzi possano beneficiare di una parità di trattamento indipendentemente dall'amministrazione nazionale cui si rivolgono.

La commissione per le petizioni accoglie favorevolmente il suddetto programma d'azione nella convinzione che esso contribuirà alla rimozione delle differenze esistenti nell'applicazione delle normative comunitarie da parte delle amministrazioni competenti mediante l'ampliamento e il rafforzamento della cooperazione tra le singole autorità nazionali. Una siffatta disparità di trattamento da parte delle amministrazioni competenti degli Stati membri è dimostrata in particolare dalle numerose petizioni presentate al Parlamento europeo. Nel periodo compreso tra il 1987 e il 2001 sono pervenute alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo complessivamente 468 petizioni, presentate da cittadini dell'UE e di Stati terzi, classificabili sotto le voci Asilo, Visti, Immigrazione e Frontiere esterne o, alcune di esse, sotto più voci. Dette petizioni possono essere consultate su richiesta presso il Segretariato della commissione per le petizioni o la relatrice per parere.

La commissione per le petizioni accoglie con favore, in particolare, il miglioramento qualitativo apportato, rispetto al precedente Programma "Odysseus", con l'esplicito inserimento, per la prima volta, del settore "Visti"; essa lo sottolinea in particolare alla luce delle petizioni presentate in materia.

Inoltre, essa apprezza in particolare il suo obiettivo di "migliori nuovi metodi di lavoro, con particolare attenzione al trattamento informatizzato e allo scambio elettronico di dati, di modo che le amministrazioni nazionali degli Stati membri assolvano più efficacemente le loro funzioni"¹. La commissione per le petizioni è convinta che occorre garantire senza indugio un utilizzo ottimale delle nuove tecnologie dell'informazione, nell'interesse stesso dei petenti nonché di tutti gli altri utenti di questo indispensabile strumento informatico, in particolare mediante un migliore accesso alle petizioni ed una semplificazione del loro trattamento mediante una banca di dati comune a livello europeo. A tal fine occorre proteggere pienamente la tutela della sfera privata e della riservatezza delle informazioni.

Infine, la commissione per le petizioni non considera accettabile i ritardi o gli ostacoli frapposti dalle autorità nazionali nella messa a disposizione di informazioni e chiarimenti sul contenuto delle petizioni dei cittadini presentate alla commissione per le petizioni o dei ricorsi presentati al Difensore civico europeo. Il rispetto di termini appropriati in tale settore è infatti

¹ Cfr. COM(2001) 567/def. par. 1, pag. 3.

indispensabile. In casi urgenti e dopo aver impartito un termine appropriato alle autorità che formano oggetto di critiche, essa deve poter denunciare pubblicamente il comportamento negativo delle autorità prima che la procedura sia deferita alla Corte di giustizia europea.

CONCLUSIONI

La commissione per le petizioni invita la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a recepire nella sua relazione i seguenti punti:

1. ricorda che è stata dimostrata l'assoluta opportunità che anche cittadini di Stati terzi presentino petizioni conformemente all'articolo 174, paragrafo 10 del regolamento del Parlamento europeo. Il numero non trascurabile di petizioni presentate da cittadini di Stati terzi rappresenta una prova dei problemi esistenti in tale settore.
2. propone, nel quadro degli scambi di dati elettronici, che:
 - a) sia istituita a livello europeo una banca dei dati comune per le petizioni presentate, accessibile a tutte le autorità nazionali competenti nonché alle amministrazioni degli organismi europei;
 - b) i dati conservati siano accessibili anche alle autorità competenti e agli Stati terzi che vi abbiano interesse.

Tale "pubblicità" dei dati relativi ad una petizione per via elettronica deve essere compatibile con le competenze tecnologiche e la tutela della sfera privata e salvaguardare la riservatezza delle informazioni.

3. chiede che le autorità nazionali forniscano entro un termine appropriato le informazioni e i chiarimenti richiesti dalla commissione per le petizioni o dal Difensore civico europeo in merito al contenuto di petizioni, rispettivamente di ricorsi di cittadini. Gli ostacoli frapposti ai petenti mediante ritardi sono inaccettabili.
4. ritiene che in casi urgenti e dopo aver impartito un termine appropriato alle autorità che formano oggetto di critica, la commissione per le petizioni può denunciare pubblicamente tale comportamento negativo prima che la procedura sia deferita alla Corte di giustizia europea.